



Diritto & Fisco

**IL DECRETO
LEGGE SULLA
CRESCITA**
in edicola con



La Consulta traccia i confini per le norme del decreto semplificazioni anche in corso di causa

Costi reato, deducibilità ampia Sì all'applicazione retroattiva per la nuova disciplina

DI STEFANO LOCONTE
E GIANCARLO MARZO

Costi da reato deducibili con effetto retroattivo. In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria di merito (cfr. ordinanza della Ctp di Reggio Emilia n. 92 del 8 marzo 2012) e dalla Suprema Corte di cassazione nelle tre recenti sentenze depositate lo scorso 20 giugno (sentenze n. 10167, n. 10168 e n. 10169), con l'ordinanza n. 190 depositata il 16 luglio 2012 la Consulta ha confermato la portata retroattiva della nuova disciplina sulla cosiddetta indeducibilità dei costi da reato la quale, dunque, potrà essere fatta valere dai contribuenti anche in corso di causa.

La Corte costituzionale, chiamata dall'ordinanza della Commissione tributaria regionale del Veneto (ordinanza n. 27 dell'11 aprile 2011) a valutare la legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537

in riferimento agli articoli 3, 25, 27 primo comma, 53 e 97 della Costituzione, prendendo atto delle innovazioni intervenute in seguito all'entrata in vigore del cosiddetto decreto semplificazioni (dl n. 16 del 2

Inibita in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito

marzo 2012, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012), ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo al fine di procedere a una nuova valutazione della fattispecie alla luce del novellato quadro normativo.

Il principio di diritto è stato giustificato dalla Consulta in considerazione del generale principio del favor rei e della formulazione letterale del terzo comma dell'art. 8 del richiamato dl n. 16.

Con l'entrata in vigore del decreto, come noto, è stata rimodellata la disciplina concernente la deducibilità dei costi e delle spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti,

atti o attività qualificabili come delitto non colposo. In particolare, con i commi 1, 2 e 3, dell'art. 8, si è inteso sostituire alla generica e astratta disciplina precedentemente prevista dal comma 4-bis, dell'art. 14 della legge

n. 537/1993, una regolamentazione più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi. Per effetto di tali disposizioni l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (i.e. operazioni soggettivamente inesistenti). La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, infatti, da un lato, l'effettività dell'acquisto ovvero

della cessione dei beni da parte dell'utilizzatore e, dall'altro, la simulazione soggettiva, in quanto i beni acquistati provengono da soggetto diverso da quello che, cartolarmente, appare sul documento. Per effetto delle novità introdotte, i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi non possono più essere resi indeducibili in capo al destinatario della fattura o del documento, in quanto, indipendentemente dalla buona fede o meno di quest'ultimo, il bene o servizio acquistato a monte non può ritenersi direttamente utilizzato per la consumazione del delitto. Tale costo si realizza all'interno di una regolare e lecita operazione commerciale che costituisce solo occasione per l'emissione della fattura soggettivamente inesistente. Il delitto in esame non si consuma perché il cessionario/committente acquista il bene o servizio inerente alla

propria attività commerciale, ma in quanto utilizza una fattura emessa da un soggetto diverso dall'effettivo fornitore all'interno della propria dichiarazione ai fini Iva. Da tutto ciò consegue che l'indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l'operazione sarà rilevabile soltanto per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili.

Gli addetti ai lavori che dalla pronuncia della Consulta si aspettavano una generale verifica della compatibilità dell'impianto normativo sull'indeducibilità dei costi derivanti da reato con i principi fondanti il nostro ordinamento giuridico, dovranno ancora attendere.



Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Scatta il sequestro sui beni per l'indagato di insider trading

Linea dura contro l'insider trading. Scatta il sequestro finalizzato alla confisca sui conti dell'indagato che ha sfruttato le informazioni riservate per l'acquisto dei titoli, sia in relazione a quanto il professionista ha investito sia su quanto ha guadagnato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28486/12. Questo perché, ha motivato la quinta sezione penale, commette il reato previsto dall'art. 184 del dlgs 58/98 (cosiddetto «insider trading») chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio di una professione (come nel caso di specie), compie operazioni su strumenti finanziari avvalendosi del vantaggio informativo. In questo caso specifico l'imprenditore non ha negato l'attuazione da parte sua di una condotta oggettivamente riconducibile nello schema legale delineato dalla norma e del resto l'ordinanza impugnata ravvisa il «fumus commissi delicti» proprio in questo comportamento. Il primo comma dell'art. 187 del dlgs 58/1998 prevede che, in caso di condanna per il reato di insider trading, è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo, e quindi anche dei soldi illecitamente investiti. Il secondo comma dispone che se non sia possibile eseguire la confisca a norma del primo comma, la stessa può avere a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Ma non è ancora tutto. In relazione al tentativo della difesa del professionista di smontare l'impianto accusatorio con l'eccezione di incostituzionalità delle norme che sanciscono la confisca per equivalente a carico dell'indagato la risposta della Cassazione è stata perentoria: bisogna «impedire che operatori finanziari di pochi scrupoli e particolarmente qualificati possano porre in essere avventure economiche che si traducono in turbative del mercato cui conseguirebbe corrispondente danno all'economia nazionale, risultato conseguibile solo sottraendo loro le risorse economiche relative, sia per la ragione che costituisce fuor d'opera parlare di rigidità della confisca, per ciò stesso asseritamente incostituzionale, in quanto l'entità del sequestro è determinata dallo stesso autore dell'illecito».

Debora Alberici

Il commercialista non risponde per la società di cui è sindaco

Non può essere sospeso dall'attività professionale il commercialista che svolge il ruolo di sindaco all'interno di una società finita sotto inchiesta per illeciti penali. Lo ha sancito la Suprema Corte di cassazione con la sentenza numero 28519 depositata il 16 luglio 2012. Dunque, la quinta sezione penale ha respinto il ricorso della Procura di Isernia che si opponeva alla



La corte di cassazione

decisione con la quale il Gup aveva annullato la misura interdittiva dall'esercizio dell'attività professionale disposta a carico di un commercialista, sindaco di una spa coinvolta in affari illeciti. L'accusa ha sostenuto, di fronte alla Suprema corte, che la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso l'applicazione delle misure interdittive fosse illogica e con motivazione carente perché, si legge nel ricorso, «si giova di un percorso tautologico nella valutazione del rilievo del ruolo svolto dal commercialista in senso al gruppo di aziende (le cui società dichiarate insolventi hanno evidenziato profili di condotte di frodolenza patrimoniale), escludendo illogicamente che la pluralità di incarichi ricoperti e la durata nel tempo degli stessi assumesse valenza al riguardo». La Suprema corte ha respinto questa tesi: «La carica sindacale nella società non dimostra la partecipazione ai momenti gestori, onde il sillogismo che collega la pluralità degli incarichi non giova alla tesi di un complessivo condizionamento supino del prevenuto ai voleri dell'imprenditore». Ciò anche perché l'asserita competenza professionale, ha continuato il Collegio, «può spiegare la considerazione rivoltagli dal protagonista, senza che tanto implichi abdicazione a principi di correttezza».



Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Debora Alberici

© Riproduzione riservata